

GIANLUCA OTTAVIANO

AVVOCATO

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PUGLIA
BARI**

Ricorso

Per il sig. L.A. , ...omissis....**L. A.** rappresentato e difeso giusta procura in calce
al presente atto dall'Avv. G. O.omissis....,

Ricorrente

Contro SANITASERVICE SRL, omissis....

Resistente

E contro

Sig. M. P.

Sig. A. P. T.

Sig. F. O.

Sig.ra G. Di P.

Sig. M. I.

Sig. D. F.

Sig. F. G.

Sig. E. N. C.

Sig. G. C.

Sig. V. De G.

Sig. E. M.

Sig.ra R. I. F.

Sig. V. S.

Sig. N. L.

Sig.ra D. S.

Sig. P. C. De L.

Sig. S. R.

Sig. M. V.

Sig. M. De M.

Sig. V. M.

Sig. A. M.

Sig. T. S.

Sig. F. P.

Sig. G. A.

Sig. A. M.

Sig. M. P.

Sig.ra A. C. e altri

Controinteressati

avverso e per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari:

- 1) della graduatoria di merito pubblicata in data 11 febbraio 2020, con determinazione dell'Amministratore Unico n. 13 del giorno 11 febbraio 2020;**
- 2) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi espressamente **l'Avviso Pubblico**, per soli titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 23 posti di Assistente Zoiatrico (supporto servizio veterinario) del 01.07.2019, ove occorra e nei limiti dell'interesse e per la declaratoria del diritto di esso ricorrente ad essere ammesso ed inserito – previa attribuzione di idoneo punteggio dei titoli posseduti – nella graduatoria finale di merito relativo all'Avviso Pubblico de quo, con salvezza ex tunc di ogni effetto giuridico ed economico, nonché per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente in favore del ricorrente, qualora quest'ultimo risultasse soggetto destinatario di assunzione.

In fatto

In data 1.7.2019 Sanitaservice Srl ha indetto una *“Selezione per titoli ed esami per l’assunzione di n. 23 assistenti zoiatrici (supporto servizio veterinario) contratto CCNL_AIOP – Case di Cura – Personale non medico – Categoria A – Livello economico iniziale - a tempo pieno e indeterminato (36 ore settimanali), pubblicato sul sito internet ufficiale della società www.sanitaserviceaslfg.it e per estratto sul sito della ASL Foggia e su almeno due testate on.line locali.*

Il ricorrente, possedendo tutti i requisiti di partecipazione richiesti dal bando, ha prodotto domanda di partecipazione entro i termini e secondo le modalità indicate nell’Avviso.

Nella domanda di partecipazione il ricorrente ha indicato i requisiti generici e specifici, i titoli posseduti, ma **non i sevizi prestati e le esperienze lavorative** come da avviso di selezione, secondo cui, a pagina 9 del bando, sono valutati fino ad un massimo di 31,50 punti *“I servizi prestati come lavoratore dipendente (anche tramite agenzie interinali); con funzioni operative attinenti al profilo professionale nella categoria CCNL AIOP oggetto di selezione (o superiore) o nelle Categorie ad essa corrispondenti con riferimento ad altri CCNL; presso Enti pubblici del servizio Sanitario Nazionale o Società in house di Enti pubblici del servizio Sanitario nazionale saranno valutati con un punteggio di 2,10 punti per mese”*.

Ammesso alla selezione, superava col massimo dei voti entrambe le prove, scritto e orale, ma si posizionava al 47esimo posto in graduatoria per aver **incolpevolmente** omesso il possesso di ben 5 mesi di servizio come assistente pulitore, tramite agenzia interinale, proprio in favore di Sanitaservice, da marzo a luglio 2019, per complessivi punti 10.50.

Il ricorrente, con istanza del 31.01.2020 inviata all’Amministrazione a mezzo pec, concepita con spirito di collaborazione ed al fine di evitare gli oneri e aggravamenti connessi alla proposizione di un contenzioso, ha motivatamente chiesto la rettifica dei titoli di servizio. Dal canto suo, l’Amministrazione non ha dato alcun riscontro all’istanza della ricorrente e, anziché procedere con la rettifica dei titoli di servizio, con provvedimento del 11.02.2020 ha provveduto ad approvare la graduatoria finale di merito e a nominare i

vincitori, includendo definitivamente il ricorrente al 47esimo posto: la graduatoria finale di merito deve essere indubitabilmente rivista facendo valere i punti incolpevolmente non dichiarati dal ricorrente. Pertanto, poiché i provvedimenti impugnati devono essere annullati, previa adozione di idonee misure cautelari, il sig. L. A. si vede costretto a proporre il presente gravame che è affidato ai seguenti

MOTIVI

Violazione degli artt. 1, 3, 7 e 21-octies della Legge n. 241/1990 – Falsa applicazione della lex specialis di cui all'Avviso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 23 Assistenti Zootrici (supporto servizio veterinario) contratto CCNL_AIOP – Case di Cura – Personale non medico – Categoria A – Livello economico iniziale – a tempo pieno e indeterminato (36 ore settimanali) – Violazione dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs n. 50/2016 – Violazione del D.P.R. n. 220/2001 – Eccesso di potere – Difetto assoluto di motivazione – Difetto di istruttoria – Manifesta erroneità – Irragionevolezza – Invalidità – Violazione del giusto procedimento – Travisamento – Illogicità – Arbitrarietà – Genericità – Sviamiento – Disparità di trattamento – Ingiustizia Manifesta – Violazione dei principi di par condicio concorrenziale – Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. –

Come già anticipato in punto di fatto, il ricorrente, che ha prestato servizio tramite agenzia interinale proprio in favore di Sanitaservice come assistente pulitore, non ha dichiarato i titoli di servizio poiché è rimasto fuorviato dalla testuale dicitura contenuta nel bando pubblico che non ha esplicitato il requisito delle **funzioni operative attinenti** al profilo professionale nella Categoria CCNL AIOP oggetto di selezione (o superiore), né ha chiarito il criterio di **corrispondenza di Categoria** con riferimento ad altri CCNL.

Non v'è chi non veda, pertanto, un macroscopico errore dell'Amministrazione resistente che in virtù di istanza di correzione della graduatoria titoli e

servizio ha illegittimamente omesso al ricorrente ogni riscontro in merito ritenendo tacitamente valido il bando di concorso e l'operato della commissione esaminatrice. Ma v'è di più. Quant'anche l'Amministrazione resistente avesse ravvisato una mera irregolarità o una mancanza incolpevole in ordine ai titoli di servizio, alla luce del fatto che Sanitaservice sapeva benissimo che tra i propri lavoratori a tempo determinato figurava il ricorrente, avrebbe di certo potuto invitare quest'ultimo a "sanare" tale presunta irregolarità. Nel caso in specie, la P.A. anziché procedere mediante il cd. "soccorso istruttorio" (applicabile anche nella fattispecie dell'Avviso Pubblico) ha continuato la procedura, sebbene la ricezione da parte della resistente dell'istanza a mezzo pec concepita dal Sig. Accadia con spirito di collaborazione ed al fine di evitare gli oneri e aggravamenti connessi alla proposizione di un contenzioso, con la quale è stata motivatamente chiesta la rettifica della graduatoria titoli e servizi in quanto il ricorrente era dipendente della resistente. Ne discende, pertanto, dimostrata l'illegittimità della graduatoria titoli e della graduatoria finale e dei provvedimenti impugnati che devono essere annullati, soprattutto, visto l'art. 97 Cost., alla luce dei meriti del ricorrente, il quale ha conseguito il massimo dei voti alle prove scritta e orale.

Violazione dell'art. 16 D.P.R. 487 del 1994

Indubbiamente, secondo le prescrizioni del bando, il ricorrente avrebbe dovuto indicare sin dalla domanda di partecipazione al concorso de quo il possesso del titolo di servizio, tuttavia, il ricorrente è rimasto fuorviato dal tecnicismo del bando che non ha specificato, come sopra eccepito, il requisito delle funzioni operative attinenti al profilo professionale nella Categoria CCNL AIOP oggetto di selezione (o superiore), né ha chiarito il criterio di corrispondenza di Categoria con riferimento ad altri CCNL.

Invero, il titolo di servizio in questione era in possesso del ricorrente entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione.

Ed il concorrente non lo ha esplicitato poiché non era in grado di caratterizzare l'attinenza del proprio servizio al profilo richiesto e/o la corrispondenza del servizio prestato a categorie equivalenti in altro CCNL.

A ciò si aggiunga che i titoli di servizio riguardano la posizione un dipendente a tempo determinato comunque in servizio per Sanitaservice, anche se a mezzo agenzia interinale, in forza, dunque, alla resistente al momento della proposizione della domanda. Resistente, dunque, che era in possesso dei dati necessari alla valutazione del candidato in parte qua.

E' utile, in proposito, il richiamo all'art. 16 del d.P.R. n. 487 del 1994, laddove stabilisce che non vi è obbligo di presentazione della documentazione attestante il possesso dei titoli quando questi siano già posseduti dall'Amministrazione. Ciò, ovviamente, al fine di semplificare il procedimento ed agevolare gli interessati mediante la collaborazione dell'Amministrazione medesima.

Domanda di risarcimento del danno.

L'illegittimo operato derivante dal comportamento doloso e/o colposo dell'Amministrazione resistente ha comportato per la ricorrente evidenti danni patrimoniali (mancata percezione dello stipendio) e non patrimoniali (perdita di chance, danno curriculari, effetti giuridici dell'incarico) che devono essere oggetto di ristoro. Si chiede, pertanto, la condanna di Sanitaservice al risarcimento del danno per equivalente (commisurata alle posizioni stipendiali di cui all'incarico oggetto dell'Avviso Pubblico) ovvero nella misura che l'Ill.mo T.A.R. adito riterrà opportuna (con riserva di avanzare anche ulteriore autonoma domanda di risarcimento dei danni subiti e subendi).

Domanda di provvedimenti cautelari.

Il fumus boni juris emerge con chiarezza dai motivi sopra svolti. Sussiste, altresì, ai fini della sospensione cautelare degli effetti dei provvedimenti impugnati, il periculum in mora, atteso che l'Azienda Sanitaservice ha già approvato la graduatoria finale di merito e nominato i vincitori. Sicchè, sussiste un evidente interesse del ricorrente, da tutelarsi in sede cautelare, ad essere ammesso ed inserito nella graduatoria di merito impugnata (previa attribuzione del punteggio per titoli di servizio pari a 10,50 punti da parte dell'Amministrazione) con il riconoscimento del beneficio della riserva. Nella specie sussiste, inoltre, un evidente interesse pubblico ad evitare qualsiasi ulteriore aggravamento della procedura (che il ricorrente ha tentato di evitare proponendo in via bonaria un'istanza di rettifica, rimasta priva di riscontro).

Si chiede, pertanto, la sospensione degli effetti dei provvedimenti, con l'adozione delle misure cautelari che appaiono più idonee per assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.

In via istruttoria si chiede che, ai sensi degli artt. 63, 64 e 65 del c.p.a., l'Amministrazione depositi i provvedimenti impugnati nonché gli atti e i documenti in base ai quali gli atti sono stati emanati, quelli in esso citati, rilevanti ai fini della decisione de presente giudizio e che, in mancanza, il Presidente, ovvero un magistrato da lui delegato, ne ordini l'esibizione, con riserva di azionare ulteriori mezzi istruttori e/o proporre motivi aggiunti.

Istanza di pubblicazione alla notifica per pubblici proclami.

Considerato il numero elevato dei controinteressati e la difficoltà di reperire gli indirizzi di residenza degli stessi, si chiede, qualora codesto Collegio lo ritenga rilevante ed opportuno, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a. e dell'art. 49, comma 3, c.p.a., l'autorizzazione a poter effettuare notifica per pubblici proclami.

Al riguardo si chiede, altresì, che venga consentita, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a. l'effettuazione di tale adempimento mediante pubblicazione sul sito internet della Sanitaservice srl - Sezione Amministrazione Trasparente - Reclutamento del personale, dell'Ordinanza che autorizza la notifica

GIANLUCA OTTAVIANO

AVVOCATO

per pubblici proclami del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati, secondo le modalità indicate dall'Ill.mo T.A.R. adito.

P.Q.M.

previa eventuale autorizzazione alla notifica del ricorso per pubblici proclami come sopra richiesto, si conclude per l'accoglimento del ricorso e delle relative istanze cautelare e di condanna richieste, con vittoria di spese e competenze di giudizio ex D.M. 55/2014, con espressa richiesta di attribuzione al procuratore antistatario.

Ai fini dell'assolvimento degli oneri in materia di spese di giustizia si precisa che il presente ricorso in materia di pubblico impiego è esente dal versamento del contributo unificato come da dichiarazione sostitutiva che si allega.

Salvezze illimitate.

San Severo, 8 giugno 2020

Avv. Gianluca Ottaviano